



CORTE FEDERALE D'APPELLO

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

composta dai Signori:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| - Avv. Andrea CARANCI | <i>Presidente</i> |
| - Avv. Michele PIRO | <i>Giudice componente</i> |
| - Prof. Giulio VESPERINI | <i>Giudice componente</i> |

riunitasi in data **09 gennaio 2024** nella sede della Federazione Italiana Rugby, in Roma, Stadio Olimpico - Curva Nord, con l'assistenza della signora Barbara Zicchieri, Segretario, alla presenza del Procuratore Federale, Avv. Fabio Pennisi, del Segretario dell'Ufficio della Procura, Avv. Monica Martino, dell'Avv. Stefano Schiavone, difensore del signor Avv. Stefano Di Salvatore, anch'egli presente, ha emesso la

DECISIONE N. 5 / S.S. 2023-2024

§ § §

Con separati reclami, proposti prima dalla Procura Federale e, quindi, dall'Avv. Di Salvatore, è stata impugnata la Decisione n. 6 S.S. 2023-2024 del Tribunale Federale con la quale il tesserato era stato condannato a 4 mesi di interdizione per violazione dell'art. 20 R.d.G., riconosciuta l'attenuante di aver agito per motivi di particolare valore morale.

1



CORTE FEDERALE D'APPELLO

La Procura ha contestato la decisione di prime cure ritenendo integrata la violazione degli artt. 24, lett. a) del R.d.G. e 10 del Codice di Comportamento Sportivo ed insussistente la attenuante riconosciuta da Tribunale, e ha chiesto l'applicazione della sanzione della interdizione per 5 anni.

Il tesserato Di Salvatore, viceversa, ha eccepito l'estinzione del giudizio disciplinare assumendo che il Tribunale avrebbe emesso la decisione oltre il termine perentorio di 90 giorni, fissato dalla normativa vigente e, nel merito, ha chiesto l'assoluzione.

All'udienza del 9 gennaio 2024, previa riunione dei procedimenti, le parti hanno ampiamente illustrato le rispettive posizioni; all'esito della discussione la Corte si è ritirata in Camera di Consiglio, al termine della quale ha dato lettura del dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di estinzione del procedimento per asserita violazione del termine posto dall'art. 76 R.d.G. comma 1.

La decisione del Tribunale è intervenuta nei termini regolamentari.

Dies a quo per il loro conteggio è il 6 aprile 2023, data del deferimento.

La prima udienza si è tenuta in data 4 maggio 2023, al cui termine il procedimento veniva rinviato al 21 giugno, data in cui erano trascorsi 76 giorni dall'avvio.

Da tale momento, il decorso dei termini è rimasto sospeso, fino alla decisione, atteso che ai sensi del comma 5 dell'art. 76 del R.d.G., lett. c) i. e ii, nonché lettera d) il relativo corso è sospeso se si debba procedere



CORTE FEDERALE D'APPELLO

ad accertamenti di particolare complessità, nei casi in cui siano ritenuti indispensabili ai fini della decisione, ovvero ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario e, ancora, se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore.

Dopo il 21 giugno, un primo differimento, al 7 luglio 2023, veniva disposto dal Presidente del Tribunale su istanza dell'Avv. Di Salvatore che richiedeva la trattazione in presenza “... per l'udienza di discussione da rinviare ad altra data”.

Quindi, “visto l'accordo e la richiesta delle parti” e ritenuto indispensabile assumere le testimonianze del Presidente del Rugby Viadana e del Segretario Generale FIR, il 7 luglio veniva disposta formalmente la sospensione dei termini ai sensi dell'art. 76 R.d.G. e fissato il rinvio al 20 settembre 2023, data in cui “ritenuto tutt'ora persistenti le ragioni per le quali è stata disposta l'audizione persona del Presidente del Rugby Viadana nonché del Segretario Generale della Fir” si rinviava, ulteriormente, al 9 novembre 2023.

Su istanza dell'Avv. Di Salvatore detta udienza era rinviata al 22 novembre successivo, quando il procedimento veniva definitivo con la lettura del dispositivo, all'esito della discussione.

Da quanto sintetizzato, dunque, emerge la sospensione abbia operato, senza soluzione di continuità, sin dal 21 giugno 2023.

*



CORTE FEDERALE D'APPELLO

Quanto al merito, la Corte d'Appello ritiene di condividere quanto considerato, in punto di responsabilità disciplinare del tesserato Di Salvatore, dal Tribunale Federale nella decisione oggetto di impugnazione.

Invero, tutt'oggi non risulta acquisita la prova liberatoria della legittimazione di AIR a richiedere il rimborso delle spese che, pacificamente, sono state sostenute dalla famiglia del giocatore Finco o dalla società Rugby Viadana 1970 S.r.l. SSD.

Se da un lato risulta pacifico che AIR, e per la stessa il Presidente Avv. Di Salvatore, fosse pienamente consapevole del fatto che gli esborsi erano stati sostenuti da terzi, dall'altro non consta affatto che l'associazione fosse stata incaricata di recuperare gli importi dalla Federazione Italiana Rugby, mancando qualsivoglia procura da parte di chi dette spese aveva sostenuto.

Vero è che AIR aveva raccolto copia della documentazione di spesa, sia relativamente ai costi sostenuti dai genitori dello sfortunato atleta che a quelli della società di appartenenza, il che lascia presumere che da parte di entrambi fosse riconosciuta una legittimazione della associazione, quantomeno, a fungere da tramite verso la Federazione e la Compagnia assicuratrice per le istruttorie di competenza; tuttavia, ciò in ogni caso non giustifica la richiesta di versamento degli importi, asseritamente da ripetere, su di un proprio conto corrente, né a beneficio diretto dell'atleta, come pure ventilato, in quanto estraneo ai pagamenti.



CORTE FEDERALE D'APPELLO

Invero, la ricostruzione storica dei rapporti tra FIR ed AIR emersa in giudizio esclude che quest'ultima, al tempo degli accadimenti dedotti in giudizio, avesse una legittimazione propria, di ordine statutario, per esigere rimborsi a carico della prima.

Dunque, anche la scrivente Corte ritiene che nella vicenda sia stato violato il disposto dell'art. 20 del Regolamento di Giustizia.

Manca, viceversa, la prova dell'effettiva sussistenza del falso ideologico, di un tentativo di raggirio in danno della FIR, e di un attività in conflitto di interessi, come sostenuto a fondamento della richiesta punitiva fondata sugli artt. 24, lett. a) del R.d.G. e 10 del Codice di Comportamento Sportivo.

Diversamente da quanto apprezzato dal Tribunale, però, la Corte d'Appello non ritiene sussistente l'attenuante individuata dal primo giudice (testualmente, si legge nella sentenza impugnata che: *“Ricorre infine ad avviso del Tribunale l'attenuante di aver complessivamente agito per motivi di particolare valore morale”*).

Si evidenzia che la vicenda non ha avuto ad oggetto la domanda di provvidenze per assistere lo sfortunato atleta nelle immediatezze dell'evento lesivo – ipotesi che, in caso di inerzia da parte di terzi a ciò deputati avrebbe potuto rivestire, in guisa di gestione di affari, il crisma del particolare valore morale – bensì ha riguardato una richiesta di rimborso di spese già sostenute in relazione alla quale, oggettivamente, non vi era ragione di intervenire in sostituzione degli effettivi aventi diritto.



CORTE FEDERALE D'APPELLO

La richiesta avrebbe potuto essere esercitata in completa autonomia dai soggetti asseritamente creditori verso la FIR, ove questi ne avessero ritenuto la legittimità, senza che la “sostituzione” operata dalla AIR abbia avuto peculiare meritevolezza sul piano morale.

Dunque, la misura della pena dovrà essere rideterminata senza applicazione dell’attenuante.

P.Q.M.

la Corte Federale d’Appello ogni diversa istanza disattesa in riforma parziale della Decisione del Tribunale Federale n. 6 S.S. 2023-2024 condanna il tesserato Stefano Di Salvatore alla interdizione di mesi 6.

Così decisione nella Camera di Consiglio del 09 gennaio 2024.

Il Presidente della Corte Federale d’Appello
(Avv. Andrea Caranci)



Firmato digitalmente da:
CARANCI ANDREA
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE
AVVOCATI ROMA
Data: 18/01/2024 09:11:00

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 18/01/2024

PUBBLICATA

IL 19/01/2024

Corte Federale di Appello
Il Segretario
Barbara Zicchiari

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicò - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it